

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ECONOMICAMENTE"

Art. 1

Denominazione e sede dell'Associazione

E' costituita l'Associazione culturale denominata "Economicamente", con sede a Lugo (RA) in corso Giacomo Matteotti, 130. (Il nome dell'Associazione trae origine dal significato greco della parola "economia", cioè "governo della casa". A seconda dei modi in cui si pensa il nome "casa" – essa può significare infatti: il mondo, la società, noi stessi – derivano differenti accezioni dell'economia: dal governo di sé al governo del mondo; potendosi dunque declinare il termine in maniera molto ampia, dall'individuale al sociale).

Una eventuale modifica della sede dell'Associazione non rappresenta modifica dello Statuto.

Art. 2

Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'Art. 14 del presente Statuto

Art. 3

Scopi e finalità

L'Associazione è senza fini di lucro, apolitica e opera senza discriminazioni di nazionalità, di sesso o di religione.

L'Associazione si propone di:

- a) promuovere incontri, corsi, seminari di carattere culturale rivolti ai cittadini e alle piccole e medie imprese;
- b) ideare e organizzare eventi di carattere pubblico su temi quali: l'economia, la finanza, la letteratura, la filosofia, la comunicazione, l'arte, il design, la scienza, l'ambiente, l'urbanistica e quant'altro inerisca alla denominazione dell'Associazione secondo quanto specificato nell'Art.1 del presente Statuto;
- c) divenire partner di Amministrazioni pubbliche, di aziende e altre Associazioni culturali e di volontariato, nell'ideazione e organizzazione di progetti volti a sensibilizzare la cittadinanza sui temi culturali sopra descritti e a sollecitare il confronto e la libera discussione al fine di stimolare la partecipazione attiva dei cittadini sulle diverse tematiche proposte.

Art. 4

Risorse economiche

Le risorse economiche e finanziarie per lo svolgimento delle attività dell'Associazione derivano da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) quote associative;

- d) contributi dello Stato, di Enti pubblici o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali o della Comunità Europea;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivati da convenzioni;
- h) introiti derivati da iniziative sociali;
- i) entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 5

Diritti e doveri dei soci

L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri a proprio carico, recedere dall'Associazione.

Ogni socio ha diritto a un voto in Assemblea e ha diritto di partecipare alle attività della Associazione.

Art. 6

Esclusione del socio

Chiunque aderisca all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento degli obblighi statutari o per altri gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva attraverso libera discussione e sentendo tutti i pareri.

Art. 7

Bilancio dell'Associazione

L'anno finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, che saranno sottoposti all'Assemblea per l'approvazione ogni anno entro il mese di aprile.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la loro approvazione per potere essere consultati da ogni socio.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;

3. Il Presidente

Tutte le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito.

Art. 9

L'Assemblea dei soci

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Può essere convocata anche dal Presidente ogniqualvolta lo si ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o della metà dei soci.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato sul sito web ufficiale dell'Associazione, mediante posta elettronica indirizzata ai singoli soci e mediante affissione nella bacheca della sede dell'Associazione stessa, almeno quindici giorni prima della convocazione, indicando il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea in prima e in seconda convocazione, con allegato l'ordine del giorno. L'Assemblea ordinaria dei soci ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa. Essa delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo Statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione e che verrà inviato per posta elettronica a tutti i soci, anche assenti dall'Assemblea stessa.

Art. 10

L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) discute e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) approva gli indirizzi generali e i programmi delle attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

Art. 11

L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-presidente, il segretario e il tesoriere. Esso si riunisce almeno quattro volte all'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, richiedono il voto della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- b) predispose il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- c) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- d) assume, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
- e) accoglie o rifiuta le domande degli aspiranti aderenti;
- f) delibera, secondo quanto dispone l'Art. 6 del presente Statuto, l'esclusione del socio;
- g) ratifica, alla prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

In caso di cessazione della carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione della carica di più della metà dei consiglieri, il presidente deve convocare l'Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 13

Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Egli presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

Il mandato del Presidente dura quanto quello del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e, in caso di necessità e di urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad un'altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità. In nessun modo possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione, nonché fondi o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.